



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici e questo giorno quindici del mese di maggio, alle ore 19,00, nel locale situato presso la sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **29**

del

15.05.2012

OGGETTO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – Regolamento sponsorizzazioni - Modifica.

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 13 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>	X	
<i>Conforti Clara</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>		X
<i>Furiosi Yuri</i>		X
<i>Vannuzzi Stefania</i>	X	
<i>Mainardi Carlo</i>	X	
<i>Cappelletti Silvia</i>		X
<i>Bagnoli Denise</i>	X	
<i>Casini Stefano</i>		X
<i>Calamassi Cristina</i>	X	

	Presenti	Assenti
<i>Dogali Sara</i>	X	
<i>Signorini Massimiliano</i>	X	
<i>Masini Lucia</i>	X	
<i>Guarino Andrea</i>		X
<i>Taddei Sabrina</i>		X
<i>Spini Samuele</i>	X	
<i>Lo Coco Gaetana</i>	X	
<i>Pizzolato Giuseppina Maria</i>		X
<i>Orsi Cinzia</i>	X	
<i>Bellucci David</i>	X	
Ed il Sindaco <i>Campinoti Andrea</i>	X	

PRESIEDE la Sig.ra Avv. Denise Latini

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Ferdinando Ferrini, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Bellucci

ASSESSORI PRESENTI: Betti - Cucini - Dei - Ceccherini

OMISSIS

Sono usciti i consiglieri Masini – Guarino – Taddei – Lo Coco - Pizzolato.

Al momento della votazione sono presenti n. 13 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Cappelletti – Casini - Dogali - Masini – Guarino – Taddei – Lo Coco - Pizzolato.

(N. 29)

OGGETTO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – Regolamento sponsorizzazioni - Modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – Regolamento sponsorizzazioni - Modifica.

VISTO l' allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 dal responsabile del settore Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 13
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI :

- la legge 27/12/1997, n. 9 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", che all'Art. 43, comma 1 prevede che *“Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”*;

- l'art. 43, comma 4, della legge sopra richiamata per il quale *“Con uno o più regolamenti (...) le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente”*;

- l'art.119 del TUEL approvato con il D. Lgs. 267/2000 che, al comma 1, prevede che *“In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”*;

- l'art. 26 del Decreto legislativo 12/4/2006, n. 163, per il quale: "1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice"

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 30 del 17.03.2009 ad oggetto: "Regolamento Sponsorizzazioni – Approvazione"

RITENUTO che Questa Amministrazione per tutelare la propria immagine intende ampliare i casi di esclusione di cui all'art. 5 del Regolamento sopra citato vietando la sponsorizzazione di qualsiasi attività inerente:

- giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse;
- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco.

CONSIDERATO pertanto necessario modificare l'art. 5 del regolamento di cui all'oggetto inserendo al comma 3 il punto d) e precisamente "d) qualsiasi attività inerente:

- giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse;
- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco."

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

- 1) di modificare il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, in oggetto, inserendo all'5, comma 3, il punto d), e precisamente:

"d) qualsiasi attività inerente:

- giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse;
- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco."

- 2) Di dare atto che l'art 5 risulta così riformulato:

Art. 5 - Diritto di rifiuto dei progetti di sponsorizzazione

1. L'amministrazione si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora manchino o vengano meno durante l'esecuzione del contratto, le limitazioni di cui Legge 449/1997 art. 43 comma 3.

2. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazioni quando:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- d) qualsiasi attività inerente:
 - giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse;
 - apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco.”

4. È inoltre fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 13
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – Regolamento sponsorizzazioni - Modifica.

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 12.04.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Cinzia Salvadori

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 13.04.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Paolo Sordi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Avv. Denise Latini)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Ferdinando Ferrini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Certaldo, 22 Maggio 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Paolo Indiani

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
 Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 22 Maggio 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Paolo Indiani